D'Alonzo
Grazia
10.09.2024
11:22:47
GMT+00:00

pugliasviluppo

ebn innovation network

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art.71 del D.lgs. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore per lotto, ai sensi dell'art.59 comma 3 del Codice, per la selezione di Banche erogatrici di servizi finanziari connessi alla gestione di strumenti finanziari regionali, istituiti dalla Regione Puglia presso Puglia Sviluppo spa.

CUP: B37C11000440009-B32G17000040007- B39G13002320009- B39I17000790007-B39H17000260007

CUI (CODICE UNICO DI INVESTIMENTO): 01751950732202200011

TRA

Puglia Sviluppo S.p.A., Partita IVA e C.F. n. 01751950732, con sede legale in Modugno (BA), Via delle Dalie in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Grazia D'Alonzo C.F. DLNGRZ64C61A662D domiciliato per la sua carica presso la sede della Società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto (nel seguito per brevità anche "Puglia Sviluppo")

E

_____, sede legale in ___, Via ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___; P. IVA ___,

, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

- La Regione Puglia ha costituito 12 strumenti finanziari a valere sul P.O. FESR 2007/2013 e sul P.O. Puglia 2014/2020 la cui gestione è stata delegata a Puglia Sviluppo S.p.A.. Inoltre sono stati costituiti 3 strumenti finanziari e saranno costituiti ulteriori strumenti finanziari a valere sul P.R. Puglia 2021/2027 la cui gestione è delegata a Puglia Sviluppo S.p.A.. I Fondi sono costituiti presso la società in house Puglia Sviluppo spa, cui sono delegate le attività di gestione dei medesimi. Con riferimento al P.O. FESR 2007/2013, i Fondi operano nell'ambito della disciplina contenuta nell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Con riferimento al P.O. Puglia 2014/2020, i Fondi operano nell'ambito della

disciplina di cui all'art. 37 e segg. del Regolamento UE n. 1303 del 2013. Con riferimento al P.R. Puglia 2021/2027 i Fondi operano nell'ambito della disciplina di cui all'art 58 e segg. del Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021.

- È stato costituito inoltre il Fondo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Il Fondo di sussidiarietà opera nell'ambito della disciplina di cui al FSC 2014/2020.
- Puglia Sviluppo, in virtù degli accordi di finanziamento stipulati con la Regione Puglia per l'attuazione degli strumenti finanziari attivati e da attivare, gestisce, quindi, i relativi fondi di tesoreria.
- Con la pubblicazione (16 novembre 2015) in Gazzetta Ufficiale dei due Decreti Legislativi (D.Lgs. 180/2015 e D.Lgs. 181/2015) di recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 - BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) – sono stati introdotti in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. Sulla base della nuova normativa anche i correntisti di una banca (seppur con diverso rango) potrebbero essere chiamati a coprire le eventuali perdite dell'Istituto nel caso di messa in Risoluzione dello stesso. In particolare, sarebbe consentito un intervento pubblico a sostegno delle banche in difficoltà solo dopo che almeno l'8% delle passività fosse coperto in prima istanza dagli strumenti di capitale (azioni), poi dagli ibridi (obbligazioni junior) in seguito dalle obbligazioni senior e, in estrema ratio, anche dai conti correnti oltre i 100 mila euro.
- Pertanto, considerato che tale impianto normativo comporta maggiori rischi per i depositi bancari (anche di fondi pubblici) operati dagli organismi deputati alla gestione degli strumenti finanziari si rende necessario assicurare che le dotazioni complessive afferenti gli strumenti finanziari affidati dalla Regione Puglia alla gestione di Puglia Sviluppo siano depositate presso istituti bancari che presentano indicatori di solidità patrimoniale tali da mitigare i rischi suddetti.
- La dotazione complessiva della tesoreria dei fondi attivi al 31/12/2023 è pari a € 368.602.870,36, per un valore complessivo del servizio stimato in € 415.677,23.
- che Puglia Sviluppo ha indetto una procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71, del D.Lgs. 36/2023
- finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per ciascun lotto per tutta la durata dell'accordo quadro, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36;
- che il Bando di gara è stato pubblicato _____, sul sito internet della Stazione Appaltante, sul sito Empulia;
- che la stipula del presente contratto non vincola in alcun modo Puglia Sviluppo alla stipula di un numero predeterminato di contratti attuativi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, come disciplinato nella documentazione di gara, i contratti attuativi deliberati da Puglia Sviluppo nel periodo di validità ed efficacia del presente contratto;
- l'accensione dei conti correnti sarà operata con la sottoscrizione di specifici singoli contratti attuativi, redatti secondo gli standard utilizzati dall'aggiudicatario e determina i seguenti impegni in capo alla Banca;
- che i Fornitori sono risultati aggiudicatari della gara indetta da Puglia Sviluppo e, per l'effetto, i medesimi Fornitori hanno espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire i singoli contratti attuativi alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nei suoi allegati e nelle Condizioni Generali secondo i criteri e le quantità singolarmente aggiudicati e nei termini economici offerti;
- che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto è stato designato il dott. Andrea Antonio Vernaleone che dovrà provvedere tra l'altro a comunicare all'A.N.A.C. i dati relativi all'appalto;
- che il Direttore dell'esecuzione del contratto, per l'espletamento delle attività di competenza, è il dott. _____

- che ogni Fornitore singolarmente dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, dal Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva, rispettivamente per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l'Allegato "**A"** (Capitolato Tecnico), gli Allegati **"B"**(Offerta Economica), l'Allegato "**C**" (Fideiussione), l'allegato "D" (chiarimenti pubblicati in sede di gara).

Articolo 2
Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il presente contratto è regolato:
a) dalle condizioni e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nel presente contratto, dai suoi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

Articolo 3
Oggetto del contratto

La procedura di gara ha per oggetto la selezione di n. 2 Enti creditizi, abilitati all'esercizio dell'attività bancaria e con annesso servizio di internet banking, cui affidare mediante accordo quadro i servizi finanziari connessi alla gestione di strumenti finanziari regionali, istituiti dalla Regione Puglia presso Puglia Sviluppo spa.
Non potrà essere affidato più di un lotto al singolo operatore economico o a operatori economici appartenenti al medesimo gruppo bancario.

[IN ALTERNATIVA LOTTO n.1 OPPURE LOTTO n.2]
Lotto n. 1
L'oggetto dell'accordo quadro relativo al lotto n. 1 è la selezione di n. 1 Ente creditizio, presso il quale aprire circa 30 conti correnti con annessi servizi di internet banking ed incassi automatici tramite procedura SEPA Direct Debit (SDD) B to B, nonché servizio di allineamento SEDA Avanzato e servizio di connettività host to host con i sistemi gestionali della società. La gestione operativa dei fondi può richiedere la necessità di accensione di ulteriori conti correnti tecnici con operatività limitata, secondo quanto previsto dagli specifici accordi convenzionali.

L'operatore aggiudicatario del lotto n.1 dovrà garantire il trasferimento dei conti in essere verso i nuovi conti che saranno aperti a seguito della definizione della presente procedura senza soluzione di continuità con riferimento a tutti i servizi in essere e in particolar modo con riferimento ai servizi di incasso automatico tramite procedura SEPA Direct Debit (SDD) quali ad esempio i servizi di allineamento SEDA con i conti correnti delle controparti e la gestione dei relativi archivi (SEDA Avanzato).

Alla Banca prima classificata saranno affidati, di volta in volta, sulla base delle esigenze operative dell'Amministrazione, i servizi di gestione dei fondi che prevedono l'utilizzo di servizi SEPA e SEDA SDD.

Funzionamento dei fondi:
I fondi di cui al Lotto n.1 fanno riferimento a strumenti finanziari nella forma di prestiti e sovvenzioni dirette.
Tali strumenti consistono in finanziamenti (prestiti rimborsabili) finalizzati a nuovi investimenti e spese, erogati alle PMI territoriali direttamente da Puglia Sviluppo, in qualità di soggetto gestore individuato dalla Regione.
Per questo motivo, la dotazione dei fondi è soggetta alla variabilità conseguente all'operatività degli strumenti finanziari.
In particolare, si evidenzia che la durata media dei finanziamenti è di 5 anni e che il rimborso avviene in rate mensili costanti posticipate.

Il valore complessivo massimo stimato del Lotto 1 dell'accordo quadro è stato calcolato, con riferimento a servizi e commissioni SEPA/SEDA, sulla base delle informazioni rivenienti dall'operatività degli strumenti a valere sui precedenti cicli di programmazione ed è stato quantificato in complessivi € 371.757,23 per l'intera durata dell'Accordo Quadro da considerarsi in corrispondenza degli eventuali rendimenti finanziari delle giacenze effettive. La stima dei costi per ogni onere, canone, spesa, commissione di qualsiasi tipo relativa alla apertura, alla tenuta e alla gestione di ciascun conto corrente, nonché all'apertura, alla tenuta e alla gestione del servizio di internet banking sono compresi negli importi stimati come sopra.

L'apertura di eventuali conti tecnici non genera, a carico della Stazione Appaltante, costi per oneri, canoni, spese, commissioni di qualsiasi tipo relativa alla apertura, alla tenuta e alla gestione di ciascun conto corrente, fatta eccezione per imposte previste per legge.

Lotto n. 2.
L'oggetto dell'accordo quadro relativo al lotto n. 2 è la selezione di n. 1 Ente creditizio, presso il quale aprire circa 25 conti correnti con annessi servizi di internet banking, oltre ad eventuali conti correnti tecnici necessari a garantire l'operatività dei fondi.

La gestione operativa dei fondi può richiedere la necessità di accensione di ulteriori conti correnti tecnici con operatività limitata, secondo quanto previsto dagli specifici accordi convenzionali.

Funzionamento dei fondi:
I fondi di cui al Lotto n.2 fanno riferimento a strumenti finanziari nella forma di prestiti con condivisione del rischio (risk sharing loan), garanzie di portafoglio (tranched cover), sovvenzioni dirette e sottoscrizione di quote difondi chiusi di investimento (Equity).
Gli interventi della Regione sono attuati, per il tramite di Puglia Sviluppo, attraverso le seguenti modalità:
Prestiti con condivisione del rischio (Risk sharing loan): conferimento di un prestito con condivisione del rischio (risk sharing loan) in favore di soggetti finanziatori che costituiscano portafogli di esposizioni creditizie, per una quota dei finanziamenti stabilita in appositi avvisi pubblici. In altri termini, attraverso il risk sharing loan, Puglia Sviluppo parteciperà al rischio di credito, pro quota, dell'importo nozionale di ciascun finanziamento erogato.
Garanzie di portafoglio (Tranched cover): costituzione in pegno di un junior cash collateral, che è depositato presso i soggetti finanziatori; la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite registrate sulla quota del portafoglio di esposizioni creditizie non coperta dal prestito con condivisione del rischio.

Sovvenzioni dirette: erogazioni di sovvenzioni nella forma di contributi in conto impianti e in conto esercizio in favore delle PMI beneficiarie.
Sottoscrizione di quote di fondi d'investimento chiusi istituiti da Sgr per l'acquisizione di partecipazioni in imprese nella forma dell'equity.

La dotazione dei fondi è soggetta alla variabilità conseguente all'operatività degli strumenti finanziari.

Il valore del Lotto 2 è stato calcolato sulla base delle informazioni rivenienti dall'operatività degli strumenti a valere sui precedenti cicli di programmazione.
Con riferimento ai costi delle commissioni di bonifico e ai costi di gestione per oneri e commissioni, il valore complessivo massimo del Lotto 2 dell'accordo quadro è stato quantificato in € 43.920,00 per l'intera durata dell'Accordo Quadro da considerarsi in corrispondenza degli eventuali rendimenti finanziari delle giacenze effettive.
La stima dei costi per ogni onere, canone, spesa, commissione di qualsiasi tipo relativa alla apertura, alla tenuta e alla gestione di ciascun conto corrente, nonché all'apertura, alla tenuta e alla gestione del servizio di internet banking sono compresi negli importi stimati come sopra.

L'apertura di eventuali conti tecnici non genera, a carico della Stazione Appaltante, costi per oneri, canoni, spese, commissioni di qualsiasi tipo relativa alla apertura, alla tenuta e alla gestione di ciascun conto corrente, fatta eccezione per imposte previste per legge.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare o estinguere uno o più conti correnti in ragione delle esigenze operative.
Trattasi di conti correnti ordinari di gestione della tesoreria dei Fondi.

I conti correnti saranno intestati a Puglia Sviluppo, vincolati e destinati all'espletamento delle finalità richiamate sopra o ad altre analoghe finalità definite dalla Programmazione Regionale, aperti presso le Banche aggiudicatarie. Ai conti saranno applicate le condizioni finanziarie (tasso attivo) offerte dalla Banca nell'ambito della presente procedura di affidamento.

Trattandosi di fondi di terzi in amministrazione separata, in deroga all'art. 1853 c.c., non potranno essere effettuate compensazioni tra gli eventuali saldi attivi e passivi di Puglia Sviluppo con la Banca depositaria, né tra saldi attivi e passivi dei singoli conti correnti.

L'accensione dei conti correnti sarà operata con la sottoscrizione di specifici singoli contratti attuativi, redatti secondo gli standard utilizzati dall'aggiudicatario e determina i seguenti impegni in capo alla Banca:
l'apertura e la tenuta di conti correnti dedicati, inclusa la liquidazione periodica e la chiusura degli stessi ed ogni altra operazione, con annesso servizio di Internet Banking, avente le seguenti caratteristiche:

- gestione di tutte le operazioni di conto corrente, **[LOTTO n.1]** incluse operazioni SDD, SEDA anche con modalità host to host;
- possibilità di effettuare operazioni, anche on line, illimitate per numero ed importo;
- l'accensione, per tutta la durata del servizio, di conti correnti vincolati a 6 mesi su richiesta di Puglia Sviluppo. Tali conti devono consentire, in ogni caso, lo svincolo delle somme depositate anche prima delle scadenze previste. In tal caso potranno essere riconosciuti eventuali interessi attivi maturati fino al momento dello svincolo se e come previsto nei contratti attuativi. In nessun caso lo svincolo delle somme vincolate può originare oneri o penali a carico di Puglia Sviluppo.
- non si potranno modificare in senso peggiorativo le condizioni di gestione dei Conti per tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro.
- si dovranno inviare a Puglia Sviluppo, con cadenza trimestrale, tutte le informazioni previste dalle norme sulla trasparenza bancaria (estratti conto, documenti di sintesi, ecc...);
- deve essere consentito l'accesso alla Stazione Appaltante attraverso servizi telematici alla documentazione

contabile delle movimentazioni di conto corrente per almeno 5 anni.

Puglia Sviluppo è autorizzata ad effettuare sul conto corrente dedicato tutte le operazioni connesse alla gestione dei fondi, compresi i prelevamenti connessi al pagamento delle spese di gestione, secondo quanto previsto negli Accordi di Finanziamento con la Regione Puglia.
I conti opereranno esclusivamente su basi attive.

Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di estinguere i conti correnti nel caso di cessazione dell'operatività dei fondi per qualsiasi ragione.

Remunerazione.
L'importo depositato sui conti presso le Banche aggiudicatarie potrà generare interessi attivi. Tali proventi sono di competenza di ciascun Fondo e saranno accreditati ad incremento delle giacenze depositate sul medesimo.
Il Conto, la sua gestione e movimentazione, non determinano alcun costo in capo a Puglia Sviluppo, né a valere sul Fondo, oltre ai costi previsti dalla presente procedura di gara e oggetto di valutazione, nonché agli oneri che ricadono sulla Stazione Appaltante in forza di legge (es. imposta di bollo).
I tassi attivi determinati sulla base dell'offerta tecnica non potranno in nessun caso assumere valore negativo nel corso della durata del servizio.

Articolo 4
Durata

Il presente accordo quadro ha durata massima di anni 6 con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.
Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante potrà affidare i singoli servizi.
L'appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro alle condizioni contrattuali offerte.
L'accordo quadro potrebbe avere una durata inferiore ai sei anni nel caso in cui si esaurisca prima il valore massimo stimato dello stesso.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

Articolo 5
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite da Puglia Sviluppo, nonché a dare al Direttore per l'Esecuzione del Contratto, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto e comunque entro 24 ore dal verificarsi della stessa.
Il Fornitore si obbliga alla piena osservanza delle norme di legge e del Contratto collettivo applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti ai lavoratori somministrati.
Puglia Sviluppo rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra il Fornitore ed il proprio personale, restando

espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con Puglia Sviluppo.

Articolo 6
Pagamento del servizio

I pagamenti saranno effettuati di norma secondo le ordinarie procedure bancarie con addebito diretto delle commissioni comprensive di IVA (ove applicabile) sui rispettivi conti correnti.
Nel caso in cui l'appaltatore debba procedere alla fatturazione del servizio, i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: WAGOVI previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Art.7
Revisione prezzi del servizio

È ammessa la revisione del prezzo.
La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art.8
Clausola di salvaguardia

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 a salvaguardia dei conti correnti dall'eccessiva oscillazione dei tassi di riferimento, le parti, laddove il parametro Euribor 3 mesi superi i -100 basis point, rinegozieranno il tasso di interesse, riportandolo a condizioni di mercato.
A tal fine, la parte interessata assegnerà un termine non inferiore a 30 giorni per l'avvio della procedura di rinegoziazione, in mancanza del quale, nel detto termine, potrà avviare le procedure di recesso anticipato.
Puglia Sviluppo potrà, altresì, recedere, automaticamente e senza altro preavviso, dal contratto di c/c, ove, decorsi 30 giorni dall'avvio, nel termine di 5 giorni, della procedura di rinegoziazione, le parti non abbiano raggiunto un accordo che riporti il tasso di interesse a condizioni di favore per Puglia Sviluppo, senza l'applicazione di spese, penalità o canoni residui.
Nel caso di recesso, la Banca medesima è tenuta ad effettuare il servizio fino al trasferimento delle risorse al nuovo operatore applicando le condizioni ordinariamente apposte alla clientela primaria.
L'operatore uscente, in caso di recesso, si obbliga a garantire la disponibilità delle informazioni, per la migrazione dei dati gestionali, a Puglia Sviluppo, nonché all'eventuale operatore subentrante, potendo, solo all'esito, farsi luogo al verbale di regolare esecuzione.
In caso di contratti di conto correnti già esistenti, laddove ricorra il caso, su indicazione del soggetto appaltante, le Parti convengono di consentire che il PSP (Prestatore di Servizio di Pagamento) di Allineamento sia sostituito con altro PSP che subentra nell'eventuale contratto esistente al fine di garantire continuità operativa del servizio offerto da tutti i PSP esistenti. Tale sostituzione non comporta oneri aggiunti per il Soggetto appaltante.

Articolo 9
Penali

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal accordo quadro e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
Il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.

Articolo 10
Garanzia definitiva

Il fornitore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, ha presentato la seguente garanzia definitiva_____.
Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.
La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.
La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

Art. 11
Informazioni relative all'espletamento del servizio

Ogni Fornitore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio. In conseguenza di ciò il Fornitore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all'appalto.

Articolo 12
Risoluzione e recesso

Nelle ipotesi successivamente elencate, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

• frode nella esecuzione dell'appalto;
• mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
• manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
• cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità del servizio;
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto medesimo siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 14
Divieto di cessione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi. Cessione dei crediti. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi.

Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'aggiudicatario, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo.

Articolo 15
Modificazioni

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

Articolo 16

Invalidità parziale

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente contratto dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente contratto, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.
Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente contratto. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

Articolo 17
Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce di per sé rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti.

Articolo 18
Comunicazioni e domicilio

Salvo quanto diversamente disposto nel presente contratto o nei suoi allegati, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

Appaltante:
Puglia Sviluppo S.p.A.
pec: pugliasiluppo@legalmail.it

Fornitore:
_____
_____
_____
Pec: _____

ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all'altra eventuali diversi, successivi indirizzi. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.
Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 19
Riservatezza delle informazioni

Tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale e finanziaria, riguardanti il contratto, che sono state oggetto di scambio e/o di trasmissione tra le parti, devono intendersi confidenziali ed utilizzabili esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo.
Le Parti si obbligano a porre in essere ogni attività che si renda necessaria per scongiurare l'impropria

comunicazione e/o divulgazione a terzi delle suddette informazioni.

Art. 20
Adempimenti in materia di tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), nonché del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
L'Appaltante e ciascun Fornitore dichiarano di rispettare, ciascuna per la parte di propria competenza, tutti gli adempimenti previsti, in tema di protezione dei dati personali, dal Regolamento UE e dal Codice Privacy.
Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, l'Appaltante e ciascun Fornitore, con riferimento ai trattamenti di propria spettanza, agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali. Per l'Appaltante, i trattamenti sono finalizzati alla gestione organizzativa dei lavoratori somministrati in ottica di assegnazione di compiti ed attività nonché di verifica dell'efficienza dell'operato nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa; per ciascun fornitore, i trattamenti sono finalizzati alla fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in favore dell'Appaltante.
Ciascun Fornitore si occuperà, ai fini del presente accordo, di raccogliere e trattare i dati dei lavoratori somministrati selezionati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Regolamento UE e dal Codice Privacy.
Ciascun Fornitore avvertirà l'Appaltante di qualsiasi evento che, nell'ambito dell'esecuzione del servizio, riguardi l'integrità, la riservatezza o la disponibilità delle informazioni dei lavoratori somministrati selezionati ed eventuali casi di violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio erogato.
Le Parti - in ragione della autonoma titolarità - rilasceranno singolarmente idonea informativa ai lavoratori somministrati selezionati, ciascuna per le proprie competenze e per le finalità perseguite e richiederanno i dovuti consensi di legge.
Le Parti si impegnano a collaborare, ove necessario, nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli interessati, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.
Le Parti si impegnano a manlevarsi reciprocamente, sostanzialmente e processualmente, da ogni conseguenza pregiudizievole per chiunque derivante dall'esecuzione dell'attività di trattamento a sé riservata così come dalle eventuali sanzioni amministrative elevate in riferimento a violazioni della normativa a tutela dei dati personali.

Articolo 21
Legge applicabile- Foro competente

Il presente contratto, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere in relazione allo stesso, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi.
Tutte le controversie derivanti dal presente atto o dai singoli contratti esecutivi di somministrazione saranno devolute, previo esperimento di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 206 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, qualora non risolte, alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 22
Codice Etico

Ciascun Fornitore che sottoscrive il presente accordo quadro si obbliga a operare l'attività oggetto dello stesso in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato da Puglia Sviluppo che dichiara di conoscere e accettare per averne ricevuto copia.
Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto darà facoltà a Puglia Sviluppo di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contatto.

Articolo 23
Spese

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Fornitore. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Modugno, lì _____

Puglia Sviluppo S.p.A.

Il Fornitore _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il Fornitore dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso contratto ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:

- ☑ Articolo 3 (Oggetto del contratto);
- ☑ Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore);
- ☑ Articolo 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento);
- ☑ Articolo 8 (Clausola di salvaguardia);
- ☑ Articolo 9 (Penali);
- ☑ Articolo 10 (Garanzia definitiva);
- ☑ Articolo 11 (Informazioni relative all'espletamento del servizio)
- ☑ Articolo 12 (Risoluzione e recesso);
- ☑ Articolo 13 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010)
- ☑ Articolo 14 (Divieto di subappalto);
- ☑ Articolo 14 (Divieto di cessione);
- ☑ Articolo 21 (Legge applicabile - Foro competente);
- ☑ Articolo 22 (Codice Etico).

ALLEGATI
"**A"** (Capitolato Tecnico)
"B"(Offerta economica)
"**C**" (Garanzia definitiva)
"D" (Chiarimenti pubblicati in gara)